

- Originale
- Copia



**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 25/2022

**Oggetto: REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO LOVASSINA DA SPINETTA MARENGO FINO ALLA CONFLUENZA DEL FIUME BORMIDA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALESSANDRIA, FRUGAROLO E BOSCO MARENGO. DELEGA DI FIRMA AL SINDACO PRO TEMPORE. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A CONVALIDA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì DUE del mese di MAGGIO alle ore 11.30, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X	-	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Prefettura</li><li>○ Comunicata</li></ul> Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO ASSESSORE	X	-	
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	-	X	
TOTALI			2	1	

Con l'intervento e l'opera della Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martino Giovanni Pio Valdenassi, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

**Oggetto: REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO LOVASSINA DA SPINETTA MARENGO FINO ALLA CONFLUENZA DEL FIUME BORMIDA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALESSANDRIA, FRUGAROLO E BOSCO MARENGO. DELEGA DI FIRMA AL SINDACO PRO TEMPORE. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A CONVALIDA DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 21-nonies l. 7 agosto 1990 n. 241, che prevede (co. 2):

- *“la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole”*.
- In precedenza, e con ambito più limitato, l'art. 6 l. n. 249/1968, prevedeva che “alla convalida degli atti viziati da incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”. In via generale, la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo di osservare che, per effetto dell'art. 21-nonies sopra citato, appare evidente “l'intendimento del legislatore di consentire oggi, in via generale, il mantenimento in vita di provvedimenti affetti soltanto da vizi di carattere formale”, come quello di incompetenza, e che, in tal caso, non si necessita di particolare, dettagliata motivazione in ordine all'oggetto del provvedimento da convalidare e degli atti a questo antecedenti (Cons. St., sez. IV, 29 maggio 2009 n. 3371). Pur sussistendo la necessità di motivare in ordine all'adozione del provvedimento di convalida, ciò, tuttavia, non comporta che l'organo adottante debba ripercorrere, con obbligo di dettagliata motivazione, tutti gli aspetti (e gli atti del procedimento) relativi al provvedimento convalidato, essendo sufficiente che emergano chiaramente dall'atto convalidante le ragioni di interesse pubblico e la volontà dell'organo di assumere tale atto (Cons. Stato, sez. IV, 12 agosto 2011 n. 2863). La convalida, dunque, è il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione, in esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di II grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato, e come tale annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità. Essa presuppone, ai sensi dell'art. 21-nonies, la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e che non sia decorso un “termine ragionevole” dall'adozione dell'atto illegittimo. La competenza, come in generale per tutti i provvedimenti adottati in esercizio del potere di autotutela, consegue alla titolarità del potere di adozione dell'atto oggetto dell'autotutela medesima, salvo che, medio tempore, una diversa amministrazione (o organo della medesima) sia stato reso attributario del citato potere di adozione. In definitiva, l'amministrazione, in presenza di un atto illegittimo, ed in considerazione di ragioni di pubblico interesse (e della loro natura), può decidere sia di procedere all'annullamento dell'atto in via di autotutela, sia ad operare un “intervento ortopedico” sull'atto medesimo, sanando i vizi che, rendendolo illegittimo, ne determinerebbero astrattamente l'annullabilità. Da quanto esposto, appare del tutto evidente che l'esercizio del potere di convalida presuppone un atto non ancora annullato (quale che sia stata la sede in cui l'annullamento è intervenuto), mancando, in difetto di ciò, lo stesso “oggetto” dell'esercizio del potere di autotutela decisionale. Più in particolare, nel caso in cui l'annullamento sia intervenuto in sede giurisdizionale, e la sentenza che lo dispone sia passata in giudicato, gli atti che procedono (come dichiaratamente nel caso di specie) alla “convalida” di quelli già annullati dal giudice, sono nulli perché adottati in violazione del giudicato. A ciò deve aggiungersi che tali atti sarebbero nulli anche per difetto totale di elementi essenziali, quali l'oggetto, non potendo sussistere alcun interesse pubblico alla convalida di un atto non più esistente (Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2012 n. 1958).

**RICHIAMATA** la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di convalida degli atti amministrativi viziati da incompetenza – vedi, ad es. CDS, sez. IV, n. 3371/2009 del 29-05-2009, a mente della quale: “Non appare condivisibile, infatti, l'assunto posto a base dell'impugnativa secondo cui la convalida, con valenza retroattiva, di un atto amministrativo viziato da incompetenza potrebbe operare soltanto quando l'autorità procedente abbia ancora la disponibilità dell'effetto che l'atto convalidato dovrebbe produrre, mentre nel caso di specie ciò sarebbe escluso in conseguenza dell'intervenuto annullamento, da parte del T.A.R., della deliberazione della Giunta provinciale oggetto della convalida. Come sottolineato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, il problema riguardante specificamente la convalida (o ratifica) degli atti viziati da incompetenza è stato da tempo risolto in base alla espressa previsione dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249, secondo cui può provvedersi in proposito “anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”; e con riferimento al gravame in sede giurisdizionale deve naturalmente includersi anche quello relativo alla proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, per cui l'iniziativa in discorso deve intendersi preclusa soltanto quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 1998, n. 991, e da ultimo: Sez. V, 28 novembre 2008, n. 5910). Né rilievo determinante in senso contrario può attribuirsi alla circostanza che, nel caso in esame, per la sentenza di annullamento del T.A.R. non sia stata avanzata la richiesta di sospensione, atteso il carattere meramente provvisorio di una eventuale pronuncia in via cautelare, destinata a decadere a seguito della definitiva decisione sul merito dell'impugnativa; la predetta sentenza, d'altronde, era rimasta priva di effetto a seguito della successiva sentenza dello stesso T.A.R. che aveva riconosciuto la legittimità della intervenuta convalida”.

**Consiglio di Stato** - Estensione ed effetti del potere di convalida L'esercizio del potere discrezionale, spettante all'Amministrazione ai sensi dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249, di convalidare con propria determinazione volitiva un precedente provvedimento inficiato da vizio di incompetenza, onde consolidarne nel pubblico interesse l'efficacia, non subisce limitazione a seguito della proposizione di rimedi giustiziali (amministrativi e giurisdizionali) posti dall'ordinamento a tutela di posizioni soggettive. 3 Sez. VI, sent. n. 683 del 24-09-1983, E.N.P.A.I.A. c. Fiorentino (p.d. 831292). Consiglio di Stato Estensione ed effetti del potere di convalida - A norma dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249 è consentita la convalida di atti viziati da incompetenza anche in pendenza di gravame, producendosi retroattivamente l'effetto convalidante. Sez. IV, sent. n. 591 del 05-09-1986, Vagnoni c. Pref. di Ascoli Piceno (p.d. 861521). Consiglio di Stato Estensione ed effetti del potere di convalida - Ai fini dell'applicazione del potere di convalida dell'atto viziato da incompetenza ai sensi dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249 non ha rilevanza che l'atto da convalidare risulti emanato da organo incompetente in quanto ha indebitamente esercitato un altrui potere oppure in quanto delegato da organo non competente a delegarlo. Sez. IV, sent. n. 630 del 29-09-1986, Gherardi c. Regione Emilia-Romagna (p.d. 861739). Consiglio di Stato - Estensione ed effetti del potere di convalida - L'art. 6 della legge n. 249 del 1968 consente l'applicazione dell'istituto della convalida anche in pendenza di gravame in sede giurisdizionale, ancorché sia intervenuta nel processo una pronuncia incidentale da parte della Corte Costituzionale. Sez. IV, sent. n. 630 del 29-09-1986, Gherardi c. Regione Emilia-Romagna (p.d. 861740). Consiglio di Stato - Estensione ed effetti del potere di convalida Il potere di convalida ex art. 6 della legge n. 249 del 1968 ha effetto "ex tunc", con conseguente irrilevanza delle situazioni "medio tempore" intervenute. Sez. IV, sent. n. 630 del 29-09-1986, Gherardi c. Regione Emilia-Romagna (p.d. 861742). Consiglio di Stato - Estensione ed effetti del potere di convalida 11. Ai sensi dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249 gli atti amministrativi viziati di incompetenza ben possono essere convalidati, da parte dell'autorità titolare del relativo potere, anche dopo l'impugnazione giurisdizionale dei medesimi. Sez. V, sent. n. 863 del 21-12-1989, Soc. Agricola Colle S. Giuseppe c. Comune di Alseno (p.d. 891644). Consiglio di Stato Estensione ed effetti del potere di convalida - Alla convalida del provvedimento amministrativo può provvedere anche una autorità diversa da quella che ha adottato l'atto da convalidare; in particolare l'art. 6 della legge n. 249/1968 ammette la convalida, anche nel corso del giudizio, dell'atto viziato per incompetenza (Conferma della sentenza del T.A.R. Marche - Ancona, sez. I, n. 561/2006). Sez. IV, sent. n. 4460 del 09-07-2010 (ud. del 09-04-2010), B.A. c. Comune di Potenza Picena e altri Cassazione Civile - Applicabilità in caso di pendenza di impugnativa davanti al

giudice ordinario (sentenza)- L'art. 6 della legge n. 249 del 1968, che consente la convalida degli atti amministrativi viziati da incompetenza, è applicabile, in mancanza di una espressa limitazione al giudizio amministrativo, anche nel caso in cui il provvedimento viziato da incompetenza è stato oggetto di impugnativa davanti al giudice ordinario, non risultando limitato in alcun modo il diritto di difesa del destinatario del provvedimento (nel caso di specie, sanzione amministrativa), in quanto la convalida modifica solo l'imputazione soggettiva dell'atto. (Rigetta, Trib. Belluno, 20 Marzo 2002) Sez. I, sent. n. 21190 del 29-09-2006 (ud. del 29-09-2006), (rv. 592856) Cassazione Civile Applicabilità in caso di pendenza di impugnativa davanti al giudice ordinario - (sentenza)- L'art. 6 della legge n. 249 del 1968 che consente la convalida degli atti amministrativi viziati da incompetenza è applicabile, in mancanza di una espressa limitazione al giudizio amministrativo, anche nel caso in cui il provvedimento viziato da incompetenza è stato oggetto di impugnativa davanti al giudice ordinario. Sez. I, sent. n. 2593 del 26-03-1988, Prenna c. I.A.C.P. di Macerata (rv 458331).

**Richiamato** l' Art. 30. "Convenzioni" del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., che dispone: " 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

**Richiamato l'art. 42 comma 2 lett. C) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii, che dispone: "Art. 42. Attribuzioni dei consigli**

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) *convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; ..... omissis....;*

**VISTA** e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2021, adottata in data 26 luglio 2021 ed esecutiva ai sensi di legge, recante: **REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO LOVASSINA DA SPINETTA MARENGO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME BORMIDA". SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALESSANDRIA, FRUGAROLO E BOSCO MARENGO"**, che si richiama con il meccanismo del rinvio *per relationem*, ove venivano svolte alcune considerazioni, rilievi ed approfondimenti in merito all'opera pubblica proposta dal Comune di Alessandria ;

**Rilevato che** è intenzione di questo Comune, dopo ulteriori approfondimenti, dopo consultazioni e riunioni tecniche all'uopo convocate, addivenire alla firma della Convenzione;

**Visto ed esaminato** lo schema di convenzione allegato in calce alla presente delibera;

**Visto e richiamato** il verbale della Conferenza dei Servizi Stilato dalla Regione Piemonte in data 18.03.2022, trasmesso tramite P.E.C. in data 29.03.2022 e registrato a prot. n. 1566 del 29.03.2022, ove si

dà atto, per quanto riguarda i Comuni di Frugarolo e di Bosco Marengo, delle prescrizioni e delle modifiche progettuali concordate negli incontri effettuati e riportate nello schema di convenzione;

Visto e richiamato il parere espresso sul progetto di che trattasi, reso dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo MIC/MIC\_SABAP-AL/18.03.22/0004309P;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in merito alla Regolarità Tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito a quella Contabile del presente atto ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare lo schema di convenzione proposto dal Comune di Alessandria, allegato alla presente deliberazione e composto da nr. 11 articoli, parte integrante della presente delibera;
- 2) di dare atto che la delibera, perfettamente valida e pienamente efficace, sarà sottoposta a formale convalida del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, comma 2 della legge 241/1990 e *ss.mm.ii* (con un atto successivo di secondo grado, da adottare ai sensi di legge, per la chiusura del procedimento amministrativo);
- 3) di dare atto che durata, reciproci rapporti, forme di consultazione e condizioni economiche sono enucleate nello schema di convenzione;
- 4) di delegare il Sindaco pro tempore del Comune di Frugarolo alla firma della Convenzione.
- 5) di dichiarare, con successiva e separata votazione sempre ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25/2022**  
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

**Oggetto: REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO LOVASSINA DA SPINETTA MARENGO FINO ALLA CONFLUENZA DEL FIUME BORMIDA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALESSANDRIA, FRUGAROLO E BOSCO MARENGO. DELEGA DI FIRMA AL SINDACO PRO TEMPORE. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A CONVALIDA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

=====

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

=====

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole, in ordine alla Regolarità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo, li 02.05.2022

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE  
Martino Giovanni Pio VALDENASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente Oggi 06.05.2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21.05.2022 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, 06.05.2022

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

---

□ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

---